DOCUMENTO DI LAVORO

Oggetto: Indicazioni organizzative per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro.

Art. 263 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, conv. Legge n. 77/2020.

Si fa seguito alla nota del Direttore generale del 22 luglio u.s., con cui è stata disposta la proroga sino al 15 settembre p.v. dello svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile per emergenza, per rappresentare quanto segue.

Successivamente all'entrata in vigore della legge 17 luglio 2020, n. 77 di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34¹, con circolare 24 luglio 2020 n. 3 il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha fornito indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, la citata circolare ha sottolineato come l'articolo 263² della richiamata legge n. 77 richieda alle amministrazioni pubbliche, da un lato, di adeguare l'operatività di tutti gli uffici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali, e, dall'altro, di organizzare il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi, applicando, tra l'altro, "il lavoro agile (...) al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità".

Come precisato nella circolare n. 3/2020, gli elementi di maggior rilievo della norma sono:

- presenza del personale nei luoghi di lavoro non più correlata alle attività ritenute indifferibili ed urgenti;
- superamento dell'istituto dell'esenzione dal servizio.

Infatti, prima della citata disposizione, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, la presenza negli uffici pubblici era limitata alle sole attività indifferibili e urgenti, con riferimento sia all'utenza interna che a quella esterna. La novità normativa prescrive la programmazione del rientro in servizio anche per il personale fino ad oggi non adibito a queste ultime. In parallelo, al fine di raggiungere l'obiettivo fissato dalla norma di applicare il lavoro agile al 50% del personale adibito alle attività definite "agili", le Amministrazioni sono invitate ad aggiornare e implementare la mappatura di quelle

¹ recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"

² Rubricato "Disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico di lavoro agile".

attività che, in base alla dimensione organizzativa e funzionale di ciascun ente, possano essere svolte a distanza.

Ulteriore elemento di rilievo è dettato dall'impossibilità, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (19 luglio 2020), di esentare dal servizio quei dipendenti pubblici le cui attività non siano organizzabili in modalità agile.

Con riferimento all'attivazione della modalità agile di lavoro, il Legislatore ha confermato l'applicazione delle "misure semplificate di cui al comma 1, lettera b) del medesimo articolo 87"; conseguentemente, la stessa avviene prescindendo dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

Premesso quanto sopra, si forniscono di seguito le indicazioni operative valevoli a partire dal 15 settembre p.v. per consentire il rientro in sede del personale, nel rispetto della richiamata norma di legge, garantendo lo svolgimento in sicurezza delle attività lavorative in relazione al rischio di contagio da virus COVID-19.

0

0 0

L'alternanza tra lo svolgimento della prestazione lavorativa in sede e quella in modalità agile (fruibile anche ad ore) deve prevedere una rotazione che coinvolga il personale in forza presso ciascuna Struttura previa esclusione dei lavoratori c.d. "fragili", accertati dal medico competente, così come già previsto nel Protocollo Inail sottoscritto dalle OO.SS. e dall'Amministrazione in data 15 maggio 2020 e nei successivi documenti tecnici.

Il rispetto della richiamata percentuale del 50%, da calcolarsi sulla forza previa esclusione dei soggetti "fragili" e dei titolari di Strutture dirigenziali e non dirigenziali, sarà garantito dai responsabili di ciascuna unità organizzativa, sulla base di una programmazione mensile delle attività da svolgere in presenza o in modalità agile e che, in considerazione delle esigenze organizzative dovrà in ogni caso prevedere <u>una presenza giornaliera in sede del 50% del personale in forza.</u> Tale programmazione sarà oggetto di informativa alle RSU e alle OO.SS.

Per la Direzione generale, i Direttori centrali approvano la programmazione delle attività e delle relative presenze del personale proposta dai responsabili degli Uffici dirigenziali e non dirigenziali di riferimento.

Per i Servizi la programmazione è disposta dai rispettivi Responsabili; per i rami professionali e consulenziali centrali la programmazione è rimessa ai Coordinatori generali, all'Avvocato generale e al Sovrintendente sanitario centrale; per i Dipartimenti della ricerca al Direttore responsabile.

Per le Segreterie tecniche degli Organi, i Responsabili dovranno raccordarsi con i rispettivi Organi al fine di una attenta valutazione delle esigenze di supporto tecnico e amministrativo.

Per le Direzioni regionali sono competenti all'approvazione della programmazione i Direttori regionali.

Per le Direzioni provinciali di Trento e Bolzano e la Sede regionale di Aosta, la programmazione delle attività è rimessa ai rispettivi titolari.

Per le Direzioni territoriali, la programmazione è affidata al dirigente dell'unità territoriale, chiamato altresì a coordinare la programmazione delle sedi locali dipendenti.

Nell'effettuare la predetta programmazione, i responsabili delle diverse unità organizzative, come sopra individuati, terranno conto, compatibilmente con le esigenze di servizio, del criterio della volontarietà, nonché di particolari situazioni di carattere personale.

In casi motivati da urgenze e/o esigenze lavorative la programmazione può essere modificata, laddove ad esempio si renda necessaria la presenza in sede di tutto il personale afferente a un processo; in tal caso dovranno essere rimodulate le presenze del restante personale per rispettare il limite del 50%.

La predetta percentuale è derogabile ove l'osservanza della stessa sia impedita da condizioni logistiche della singola sede tali da non consentire il rispetto delle disposizioni di sicurezza per il lavoro in presenza.

In ordine alla ricognizione delle attività "smartabili", richiesta dal Legislatore ai fini della quantificazione della richiamata percentuale, è doveroso sottolineare che durante l'emergenza COVID-19 che ha reso necessario un rapido adattamento delle modalità di lavoro, l'Istituto è stato comunque in grado di garantire l'erogazione dei servizi essenziali, giocando altresì un ruolo importante e significativo nella gestione a livello nazionale degli aspetti in materia di salute e sicurezza.

Talune attività, tuttavia, per loro natura non sono state suscettibili di essere svolte se non parzialmente a distanza, dovendo privilegiarsi l'esigenza di continuità assistenziale a favore di infortunati e tecnopatici (si pensi, in particolare, alle attività svolte dalle Strutture sanitarie).

Pertanto, il personale dell'area sanitaria, nonché quello delle attività ispettive, gli assistenti sociali ed i formatori (questi ultimi, solo per la parte di erogazione di formazione in presenza), saranno chiamati a garantire - anche alla luce della progressiva ripresa delle attività produttive - lo svolgimento dei servizi di prossimità all'utenza, e potranno effettuare la prestazione lavorativa in modalità agile solo compatibilmente con l'esigenza di assicurare efficacemente e integralmente i predetti servizi.

In conseguenza il citato personale è da escludere dalla base per il calcolo della percentuale prescritta. In ogni caso, anche per questo personale restano valide le esclusioni previste per i lavoratori "fragili" ove lo stesso rientri in tale categoria.

Al fine di garantire un adeguato presidio dell'attuale delicata fase di transizione verso il lavoro agile a regime, si richiama il <u>ruolo di governo e coordinamento dei Responsabili delle strutture dirigenziali e non dirigenziali</u>, chiamati a esercitare la propria funzione in presenza, salvo casi eccezionali, per conseguire il più efficace raggiungimento degli obiettivi dell'organizzazione nell'ottica della più ampia tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro in favore dei lavoratori e dell'utenza.

Si precisa che previa necessaria attività di pianificazione e coordinamento del dirigente, il personale che svolge la propria attività in telelavoro, dalla predetta data del 15 settembre, è chiamato ad effettuare i rientri settimanali concordati in ciascun progetto, concorrendo al rispetto del richiamato limite massimo del 50%.

Le soluzioni organizzative adottate saranno oggetto di apposita attività di ricognizione e monitoraggio ad opera delle competenti Direzioni centrali, il cui esito sarà oggetto di informativa alla Organizzazioni sindacali nazionali, anche in vista dei successivi adempimenti previsti dalla vigente normativa in ordine alla redazione del Piano organizzativo del lavoro agile (POLA).

Si sottolinea, inoltre, l'obbligo di garantire la presenza in ufficio nel rispetto di tutte le disposizioni di sicurezza di cui al Protocollo di accordo "Indicazioni per la prevenzione e il contenimento dell'emergenza sanitaria" allegato alla nota 15 maggio 2020 a firma del Direttore generale e ai successivi Documenti tecnici recanti specifiche misure specifiche per la ripresa delle attività, disponibili sul portale Intranet, a cui si fa rinvio.